

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
86/C 266/01	ECU.....	1
86/C 266/02	Nota della Commissione riguardante la restituzione di dati antidumping	2
86/C 266/03	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17/62 del Consiglio nel caso — IV.31.682 — Industria delle poste alimentari	5
86/C 266/04	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 14 al 18 ottobre 1986)	6
	Corte di Giustizia	
86/C 266/05	Ordinanza del presidente della Corte del 26 settembre 1986 nella causa 231/86 R: Breda-Geomineraria contro Commissione delle Comunità europee	7
86/C 266/06	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 174/83: Frigen Ammann e altri contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di retribuzione</i>)	7
86/C 266/07	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 175/83: Suzanne Culmsee ed altri contro Comitato economico e sociale (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio</i>)	7
86/C 266/08	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 176/83: Alain Pierre Allo ed altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio</i>)	8
86/C 266/09	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 233/83: P. Agostini ed altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio</i>)	8
86/C 266/10	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 247/83: J. P. Ambrosetti ed altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio</i>)	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
86/C 266/11	Sentenza della Corte del 30 settembre 1986 nella causa 264/83: René Delhez e altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Interessi sugli arretrati di retribuzione</i>)	9
86/C 266/12	Causa 249/86: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 26 settembre 1986	9
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Consiglio	
86/C 266/13	Bando per l'organizzazione di concorsi generali	11
<hr/>		
86/C 266/14	Rettifiche	
	Rettifica all'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Granducato del Lussemburgo (<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 305 del 16 novembre 1984</i>)	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

21 ottobre 1986

(86/C 266/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,2480	Peseta spagnola	138,801
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4754	Scudo portoghese	153,178
Marco tedesco	2,08280	Dollaro USA	1,04558
Fiorino olandese	2,35413	Franco svizzero	1,70692
Sterlina inglese	0,728884	Corona svedese	7,16957
Corona danese	7,84188	Corona norvegese	7,65733
Franco francese	6,82243	Dollaro canadese	1,45462
Lira italiana	1442,12	Scellino austriaco	14,6518
Sterlina irlandese	0,764316	Marco finlandese	5,09199
Dracma greca	141,070	Yen giapponese	162,296
		Dollaro australiano	1,64219
		Dollaro neozelandese	2,08616

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Nota della Commissione riguardante la restituzione di dati antidumping

(86/C 266/02)

In data 15 ottobre 1986 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, ha stabilito le seguenti linee direttrici relative all'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio ⁽¹⁾, riguardante la restituzione di dazi antidumping. Dette linee direttrici che per quanto di ragione, si applicano altresì all'articolo 16 della decisione n. 2177/84/CECA della Commissione ⁽²⁾, sono approvate allo scopo di informare le parti interessate e di disciplinare la procedura interna della Commissione.

I. PROCEDURA

1. Requisiti dei richiedenti

Qualsiasi importatore che abbia pagato dazi antidumping direttamente o indirettamente può chiedere il rimborso dei medesimi, purché non sia già stato rimborsato da eventuali altre fonti.

2. Requisiti formali della domanda

La domanda deve essere presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmata dalla persona abilitata a rappresentare il richiedente. Le informazioni di cui alla sezione I, punto 3, devono essere presentate in modo da agevolare i calcoli necessari tenendo conto, secondo le cognizioni di cui dispone il richiedente, del sistema e della metodologia impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio antidumping in questione.

3. Informazioni da fornire nella domanda

La Commissione prenderà in esame solo le domande che dimostrino che il margine di dumping si è ridotto oppure è stato eliminato e che indichino in quale misura la restituzione giustificata si considera.

Devono quindi essere fornite tutte le informazioni necessarie per esaminare la domanda quanto alla ricevibilità e, nel merito, accompagnate da documentazione e prove sufficienti al fine di accertarne la fondatezza. Le informazioni devono riferirsi agli elementi seguenti:

A. Dazio riscosso

- a) Fattura/e ed altri documenti in base ai quali sono state espletate le procedure doganali;
- b) documenti doganali che indichino, tra l'altro, la base impiegata per determinare l'importo dei dazi da riscuotere (tipo e quantitativo delle merci dichiarate e aliquota dei dazi antidumping applicati), nonché l'importo del dazio antidumping riscosso;

c) ricevuta o qualsiasi altro documento che attesti l'avvenuto pagamento del dazio;

d) dichiarazione in cui si affermi che

- non è stato effettuato alcun rimborso del dazio riscosso da parte dell'esportatore o da qualsiasi altra parte terza e che nessun rimborso di questo tipo verrà effettuato o accettato in futuro,
- i prezzi su cui si basa la domanda sono reali,
- nessun accordo di compensazione è stato concluso prima delle vendite in esame oppure in concomitanza con le vendite stesse.

B. Margine di dumping effettivo

a) Valore normale

Deve essere indicato il valore normale relativo ai prodotti esportati in questione nei sei mesi precedenti la data di immissione in libera pratica, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 4 seguente; laddove un richiedente importatore non disponga di questa domanda, essendo indipendente dall'esportatore interessato, una dichiarazione che indichi che l'informazione è stata richiesta all'esportatore.

b) Prezzo all'esportazione

Fatta eccezione per i casi di cui al punto 4, la domanda deve contenere le informazioni seguenti sui prezzi all'esportazione:

i) Importatore unico

Qualora la società interessata sia l'unico importatore dei prodotti simili venduti dall'esportatore nella Comunità e se durante i sei mesi precedenti la data di immissione in libera pratica delle forniture in parola

- i prezzi all'esportazione praticati nei suoi confronti non hanno subito variazioni, devono essere fornite informazioni sul prezzo all'esportazione della spedizione in esame;
- se i prezzi all'esportazione praticati nei suoi confronti hanno subito variazioni, le informazioni devono riguardare i prezzi all'esportazione di tutte le spedizioni effettuate dall'esportatore in parola ed immesse in libera pratica nella Comunità nel corso di tale periodo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 201 del 30. 7. 1984, p. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17).

ii) Diversi importatori

Qualora esistano diversi importatori dei prodotti simili venduti dall'esportatore interessato nella Comunità e se nel semestre precedente la data di immissione in libera pratica della spedizione in parola

- i prezzi all'esportazione nei confronti di tutti gli importatori sono rimasti invariati, devono essere fornite informazioni sui prezzi all'esportazione della spedizione in esame;
- se i prezzi all'esportazione hanno subito variazioni, ma in qualsiasi momento sono stati gli stessi per tutti gli importatori, le informazioni devono riguardare i prezzi all'esportazione di tutte le spedizioni effettuate dall'esportatore in parola all'importatore interessato ed immesse in libera pratica durante tale periodo;
- se i prezzi all'esportazione hanno subito variazioni nel tempo e secondo gli importatori, devono essere fornite informazioni sui prezzi all'esportazione di tutte le spedizioni effettuate dall'esportatore in parola ed immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo in esame; qualora un importatore indipendente non sia a conoscenza di tali dati, deve essere allegata una dichiarazione in cui si conferma che le informazioni sono state chieste agli altri importatori oppure all'esportatore stesso, secondo i casi.

iii) Importatore non indipendente

Qualora l'importatore abbia concluso un accordo di associazione con l'esportatore, oltre ai prezzi all'esportazione di cui ai punti i) o ii) precedenti, devono essere fornite le informazioni corrispondenti, per quanto di ragione, sui prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità.

Si ritiene che l'importatore e l'esportatore non siano indipendenti nei seguenti casi:

- una delle due società controlli direttamente o indirettamente l'altra; oppure
- le due società siano direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; oppure
- le due società controllino insieme, direttamente oppure indirettamente, una terza persona.

4. Domande relative a forniture successive

- a) Qualora siano ricevute, oppure si presume che saranno ricevute, domande relative al rimborso di dazi antidumping riscossi su almeno tre forniture separate del prodotto simile entro un periodo non inferiore a sei mesi, la Commissione può determinare il margine di dumping effettivo in base ai dati relativi al periodo in questione (periodo di riferimento). In tali casi le

informazioni relative al valore normale, prezzi all'esportazione e, quando le domande riguardano un importatore non indipendente, ai prezzi di rivendita praticati al primo acquirente indipendente nella Comunità, devono essere fornite, per il periodo di riferimento, solo unitamente all'ultima delle domande relative a tale periodo.

- b) Qualora le domande riguardino almeno due periodi di riferimento non consecutivi, possono essere chieste informazioni sui valori normali e i prezzi all'esportazione oppure, secondo i casi, i prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente anche per i periodi intermedi.
- c) L'esame delle domande in questione sarà sospeso fino al momento in cui saranno ricevuti i dati riguardanti l'intero periodo di riferimento. In base ai risultati di tale esame sarà presa la decisione in merito a tutte le domande di restituzione relative a forniture immesse in libera pratica durante il periodo di riferimento.

5. Possibilità di riesame

Nell'esaminare una domanda di restituzione, la Commissione può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84. La procedura relativa alla domanda di restituzione è sospesa sino alla conclusione dell'inchiesta.

6. Trattamento riservato

Le norme in materia di trattamento riservato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 si applicano a tutte le informazioni ricevute nell'ambito delle domande di restituzione di dazi antidumping.

7. Domande incomplete

Qualora una domanda non contenga tutte le informazioni necessarie per deliberare sul merito della questione, la Commissione provvederà a fissare un termine ragionevole entro il quale devono essere ricevute le informazioni supplementari da parte del richiedente o dell'esportatore o di altri importatori interessati, secondo i casi. Se tali informazioni non vengono fornite entro il termine fissato, la domanda può essere respinta. Le informazioni ricevute dopo la scadenza del termine verranno accettate unicamente qualora chi le fornisce possa dimostrare che il ritardo è stato provocato da circostanze eccezionali.

8. Destinatario della domanda

La domanda deve essere inviata alla Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾ e presentata tramite le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio i prodotti sono stati immessi in libera pratica. La Commissione, su richiesta, comunica gli indirizzi delle autorità nazionali competenti.

(¹) Commissione delle Comunità europee, Direzione generale relazioni esterne, DG I-C-1, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex: COMEU B 21877).

9. *Informazione delle altre parti*

La Commissione può informare le parti direttamente interessate in merito alla presentazione di domande di restituzione di dazi antidumping e può offrire loro l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni.

10. *Scadenza*

Tutte le domande di restituzione devono essere presentate entro la scadenza fissata nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84, anche qualora il regolamento che istituisce i dazi in questione sia impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

II. ASPETTI DI MERITO

La Commissione deciderà sul merito di una domanda in conformità dei principi seguenti:

1. *Dazio rimosso*

Per determinare il dazio antidumping riscosso sulle spedizioni in questione, saranno presi in considerazione soltanto i pagamenti per i quali sono stati forniti sufficienti elementi di prova. Non si terrà conto dei dazi corrisposti per i quali il richiedente sia stato rimborsato dall'esportatore oppure da una parte terza oppure quando manca la dichiarazione di cui alla sezione I, punto 3, lettera A d).

2. *Margine di dumping effettivo*

a) Il margine di dumping effettivo verrà stabilito confrontando

- il valore normale di cui alla sezione I, punto 3, lettera B a) e
- il prezzo (i prezzi) all'esportazione calcolato(i) in base alle informazioni di cui alla sezione I, punto 3, lettera B b)

in conformità delle norme pertinenti dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

b) I calcoli saranno effettuati per quanto possibile con lo stesso metodo impiegato durante la prima inchiesta, in particolare per quanto riguarda medie ponderate oppure campioni rappresentativi.

c) Se il prezzo all'esportazione è costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, tutti i pagamenti di dazi antidumping per l'importazione del prodotto in questione nella Comunità saranno considerati come costi sostenuti tra il momento dell'importazione e quello della rivendita.

Pertanto qualsiasi rimborso, totale o parziale, di dazi antidumping corrisposti su prodotti importati da una impresa non indipendente rispetto all'esportatore interessato sarà concesso unicamente nei casi seguenti, lasciando invariati tutti gli altri fattori:

- quando i prodotti in questione sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità con la condizione «dazio non corrisposto», il rim-

borso sarà concesso all'impresa che ha corrisposto il dazio ove al prezzo di rivendita sia stato aggiunto l'importo totale del margine di dumping oppure una percentuale di quest'ultimo;

- quando i prodotti in questione sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente con la condizione «dazio corrisposto», il rimborso sarà concesso ove ai prezzi di rivendita sia stato aggiunto un importo equivalente al margine di dumping e l'importo del dazio sarà stato pagato. In questo caso il richiedente non verrà informato del fatto che l'importo eventualmente rimborsato è stato corrisposto all'acquirente.

Se i costi sostenuti tra il momento dell'importazione e quello della rivendita da un importatore non indipendente dall'esportatore sono stati ridotti dal periodo dell'inchiesta, l'incremento nel prezzo di rivendita necessario per giustificare una restituzione risulterebbe inferiore a quello prospettato in precedenza, di un importo corrispondente alla riduzione dei costi.

- d) L'importo in eccedenza da restituire verrà di norma calcolato come la differenza tra il dazio riscosso e l'effettivo margine di dumping, espressa in percentuale del valore impiegato dalle autorità competenti per determinare il dazio antidumping oppure in termini assoluti.

3. *Elementi di prova*

a) La Commissione verificherà accuratamente tutte le informazioni necessarie per deliberare quanto alla ricevibilità o sul merito della domanda, in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2176/84.

b) Qualora gli elementi di prova forniti dal richiedente o da terzi, a suo nome, per quanto riguarda il valore normale e i prezzi all'esportazione, non possano essere verificati nella misura ritenuta necessaria dalla Commissione oppure non siano sufficienti ai fini di un adeguato calcolo dell'effettivo margine di dumping secondo le modalità definite precedentemente, tale margine sarà considerato pari a quello determinato durante l'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio di cui viene chiesta la restituzione.

4. *Rigetto della domanda e abrogazione della decisione di restituzione*

a) Di norma, le domande contenenti dichiarazioni o informazioni non corrispondenti al vero per quanto riguarda i dati sui quali si deve basare la decisione saranno direttamente respinte.

b) Ove si accerti che le informazioni o gli elementi di prova in base ai quali è stata presa la decisione che autorizza la restituzione sono erronei, la decisione stessa sarà revocata.

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17/62 del Consiglio (*)
nel caso — IV.31.682 — Industria delle paste alimentari**

(86/C 266/03)

1. Il 22 ottobre 1985 la federazione tedesca delle industrie di paste alimentari (Bundesverband der Deutschen Teigwarenindustrie e. V.) ha notificato un accordo quadro di produttori di paste alimentari, che si configura come una dichiarazione congiunta con l'esecutivo del Land Baden-Württemberg del settembre 1985 («accordo notificato»).

La federazione ha chiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17/62 o eventualmente una deroga a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

2. L'accordo notificato riguarda le paste alimentari ed i prodotti a base di uova. In forza della normativa tedesca sulle paste alimentari il concetto di «paste alimentari» comprende paste di tutti i tipi (ad es.: tagliatelle, fettucine, vermicelli, spaghetti, maccheroni, «Spätzle»).

I «prodotti a base di uova» sono quelli definiti dalla normativa nazionale in materia: trattasi in particolare di uova intere, tuorli o albumi in forma liquida, surgelata o essiccata.

3. a) I produttori che hanno aderito all'accordo notificato si impegnano, per quanto riguarda tutta la loro produzione di paste alimentari:

- ad utilizzare soltanto prodotti a base di uova che corrispondano a determinate norme di qualità minime e uova liquide soltanto se pastorizzate; — per quanto riguarda i loro fornitori di prodotti a base di uova, ad ottenere da questi la garanzia che i prodotti a base di uova forniti corrispondano alle norme di qualità minime, che in particolare non contengano né uova fecondate e contaminate né residui farmacologici non autorizzati per legge;
- i prodotti a base di uova debbono ottemperare alle modalità prescritte dalla Repubblica federale di Germania per la loro sgusciatura;
- ad obbligarli a sottoporsi a controlli regolari — anche all'estero — effettuati da personale tecnico ufficiale e giurato nel settore delle derrate alimentari;
- a controllare tutte le forniture di prodotti a base di uova per verificare che corrispondano alla qualità prescritta dalle norme di legge in

materia alimentare, tra l'altro per verificare che non contengano uova fecondate o contaminate né residui farmacologici;

- a comunicare con almeno 24 ore di anticipo ogni fornitura di prodotti a base di uova alle autorità responsabili del controllo delle derrate alimentari;
- ad apporre su ogni singolo imballaggio un'etichetta da cui risulti chiaramente l'origine del prodotto.

b) Ogni produttore di paste alimentari che aderisca all'accordo notificato e ci si attenga ha facoltà di apporre sul prodotto un'etichetta con la seguente indicazione: «per questo prodotto vengono utilizzati esclusivamente ingredienti che sono soggetti al controllo più rigoroso sulle derrate alimentari introdotto dalla dichiarazione congiunta dei produttori di paste alimentari e del Land Baden-Württemberg del settembre 1985».

c) Hanno aderito all'accordo soprattutto produttori del Baden-Württemberg, ma la partecipazione è aperta anche ai produttori di paste alimentari di altri «Länder» e di altri Stati membri della CEE.

d) La vigilanza sull'adempimento degli obblighi dei produttori di paste alimentari è delegata al Bundesverband.

4. Secondo il Bundesverband l'accordo notificato non altera la concorrenza fra i produttori che aderiscono all'accordo e quelli che non vi aderiscono né fra i fornitori di prodotti a base di uova.

5. La Commissione intende esprimere un parere positivo sul notificato accordo, il cui contenuto viene pubblicato con la presente comunicazione. La Commissione invita i terzi interessati ad inviarle eventuali osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione citando il riferimento «IV/31.682 — industria delle paste alimentari» al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Direzione generale Concorrenza
Direzione intese, abusi di posizione dominante II
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.

(*) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 14 al 18 ottobre 1986)

(86/C 266/04)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2474	S 201 del 17. 10. 1986	Bolivia	BO-Santa Cruz de la Sierra: Forniture varie	17. 11. 1986
2485	S 202 del 18. 10. 1986	Burkina-Faso	BF-Ougadougou: Forniture varie	18. 12. 1986
2486	S 202 del 18. 10. 1986	Nicaragua	NI-Managua: Forniture varie	3. 12. 1986
2488	S 202 del 18. 10. 1986	Nicaragua	NI-Managua: Forniture varie	5. 12. 1986

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
del 26 settembre 1986
nella causa 231/86 R: Breda-Geomineraria contro Commissione delle Comunità europee (*)

(86/C 266/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 231/86 R, consociazione temporanea «Breda-Geomineraria», composta dall'«Istituto Ricerche Brera» SpA., con sede in Milano, via Sarca, 336, e dalla «Geomineraria Italiana Srl», con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), via Boves, 21, con l'avv. Mario Spandre, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Georges Baden, 8, bd. Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Marie-Josée Jonczy), avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere la disposizione di provvedimenti provvisori durante il tempo necessario alla Corte per pronunciarsi sul ricorso presentato dalla ricorrente in via principale, volto ad ottenere, in forza dell'articolo 173 del Trattato CEE, l'annullamento di una decisione della Commissione di non riconoscere che le ricorrenti sono aggiudicatrici di un appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo e, in via subordinata, in forza degli articoli 178 e 215 del trattato CEE, la constatazione di un comportamento colposo da parte della Commissione e il risarcimento del danno causato alla ricorrente, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 26 novembre 1986, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese sono riservate.

(*) GU n. C 252 del 9. 10. 1986.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 174/83: Frigen Ammann e altri contro Consiglio delle Comunità europee (*)

(Dipendenti — Interessi sugli arretrati di retribuzione)

(86/C 266/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 174/83, Frigen Ammann e altri dipendenti del Segretariato generale del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, con l'avv. Jean Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo

(*) GU n. C 252 del 20. 9. 1983.

presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Consiglio delle Comunità europee (agente: John Carbery), avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare illegittimi e annullare:

- i fogli paga rilasciati dal convenuto per il mese di dicembre 1982 in quanto tali fogli paga contengono liquidazioni di arretrati di retribuzione effettuate in applicazione del regolamento (CEE) n. 3139 del Consiglio delle Comunità europee, del 22 novembre 1982, senza, che tali arretrati siano maggiorati degli interessi dovuti a risarcimento del danno pecuniario subito dai ricorrenti;
- per quel che necessita, il rigetto esplicito o implicito dei reclami presentati dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto;

a far condannare il convenuto a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale causato mediante versamento di un importo che la Corte vorrà determinare nella somma degli interessi, calcolati in base al tasso d'uso, maturati sull'importo degli arretrati dovuti ad ogni scadenza e sino al giorno del pagamento;

a far condannare il convenuto all'insieme delle spese del giudizio a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e, in particolare, le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso di un avvocato, a norma dell'articolo 73, lettera b), del medesimo regolamento,

la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 175/83: Suzanne Culmsee ed altri contro Comitato economico e sociale (*)

(Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio)

(86/C 266/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 175/83, Suzanne Culmsee ed altri dipendenti del Comitato economico e sociale, con l'avv.

(*) GU n. C 252 del 20. 9. 1983.

Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Comitato economico e sociale (agente: Marius Simond, assistito dall'avv. Yvette Hamilius, del foro di Lussemburgo), procedimento il cui oggetto è analogo a quello della causa 174/83 ⁽¹⁾, la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 176/83: Alain Pierre Allo ed altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio)

(86/C 266/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 176/83, Alain Pierre Allo ed altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis, assistito dall'avv. Claude Verkraeken, del foro di Bruxelles), procedimento il cui oggetto è analogo a quello della causa 174/83 ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 252 del 20. 9. 1983.

⁽²⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 233/83: P. Agostini ed altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio)

(86/C 266/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 233/83, P. Agostini ed altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis, assistito dall'avv. Claude Verkraeken, del foro di Bruxelles), procedimento il cui oggetto è analogo a quello della causa 174/83 ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1983.

⁽²⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 247/83: J. P. Ambrosetti ed altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Interessi sugli arretrati di stipendio)

(86/C 266/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 247/83, J. P. Ambrosetti ed altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con

⁽¹⁾ GU n. C 327 dell'1. 12. 1983.

domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis, assistito dall'avv. Claude Verkraeken, del foro di Bruxelles), procedimento il cui oggetto è analogo a quello della causa 174/83⁽¹⁾, la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

(¹) Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 settembre 1986

nella causa 264/83: René Delhez e altri contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(*Dipendenti — Interessi sugli arretrati di retribuzione*)

(86/C 266/11)

(*Lingua processuale: il francese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa 264/83, René Delhez e altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee — sede di Bruxelles —, Besenthal e altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee — sede di Geel —, Faes, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee — sede di Geel —, Beers e altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee — sede di Petten —, Schnitzler, dipendente della Commissione delle Comunità europee — sede di Lussemburgo —, H. C. Herold e altri dipendenti o agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee — sede di Ispra —, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Biver, 2, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis, assistito dall'avv. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto un ricorso diretto:

- all'annullamento dei fogli paga rilasciati dal convenuto per il mese di dicembre 1982 con cui venivano liquidati gli arretrati di retribuzione, in quanto il regolamento 22 novembre 1982, n. 3139, in base al quale detti arretrati sono stati pagati, è illegittimo;

- all'annullamento, in quanto necessario, della decisione esplicita della Commissione 29 giugno 1983, con cui venivano respinti i reclami dei ricorrenti;

- alla concessione di un indennizzo per la perdita del potere d'acquisto e degli interessi di mora per ogni supplemento finanziario mensile in funzione della liquidazione degli arretrati maturati;

alla condanna del convenuto all'insieme delle spese,

la Corte, composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione, f.f. di presidente; K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 30 settembre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 26 settembre 1986

(Causa 249/86)

(86/C 266/12)

Il 26 settembre 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dr. Jörn Pipkorn e Julian Currall, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Georgios Kremis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE ed in particolare dell'articolo 48 del trattato e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1612/68⁽¹⁾, del Consiglio (CEE) del 15 ottobre 1968, adottando e mantenendo in vigore disposizioni giuridiche che impongono o ammettono — ai fini della proroga del permesso di soggiorno per i familiari dei lavoratori migranti della Comunità — il requisito che la famiglia viva in adeguate condizioni abitative, non solo al momento in cui prende alloggio nella Repubblica federale, insieme al lavoratore migrante, ma durante l'intero soggiorno;
2. porre le spese processuali a carico della Repubblica federale di Germania.

(¹) GU n. C 352 del 28. 12. 1983.

(¹) GU n. L 257 del 1968, pag. 2.

Mezzi e principali argomenti

- L'assunto del Governo federale, secondo cui il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (disponibilità di un alloggio adeguato per la famiglia) deve essere soddisfatto durante l'intero soggiorno è inesatto. La citata disposizione costituisce una deroga ad un diritto fondamentale sancito dal diritto comunitario, e va quindi interpretata in senso stretto. Termini quali «accedere», «prendere alloggio» ed «accesso» possono difficilmente essere riferiti ad un momento diverso dalla prima entrata nel paese di soggiorno. Né il preambolo del regolamento (CEE) n. 1612/68, né i lavori preparatori contengono spunti favorevoli all'interpretazione del Governo federale: l'aggiunta del paragrafo 3 è stata determinata da preoccupazioni relative ai problemi causati dai nuovi arrivi. Il permesso di soggiorno va prorogato automaticamente (senz'altro), salva l'applicazione delle deroghe espresse (direttive 68/360 e 64/221) che — contrariamente all'assunto del Governo federale — non sono correlate all'inadeguatezza dell'alloggio; il momento della proroga non può essere utilizzato al fine d'indagare su eventuali motivi per il rifiuto del permesso di soggiorno.
 - Il Governo federale non ha dato una risposta soddisfacente in ordine all'addebito mosso dalla Commissione, secondo cui la legge tedesca sul soggiorno ha in taluni casi determinato delle discriminazioni di lavoratori migranti; in particolare, essa non ha dimostrato che a cittadini tedeschi che vivono in condizioni abitative inadeguate si applicano sanzioni equivalenti in tutti i Länder della Repubblica federale.
-

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Bando per l'organizzazione di concorsi generali

(86/C 266/13)

Il Segretariato generale del Consiglio organizza il seguente concorso generale:

Consiglio/LA/291: revisori/traduttori principali di espressione portoghese ⁽¹⁾.

La data ultima per la presentazione delle candidature è l'8 dicembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986 (edizione portoghese).

RETTIFICHE

Rettifica all'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Granducato del Lussemburgo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 305 del 16 novembre 1984)

(86/C 266/14)

Pagina 3, lugo di produzione:

Rosport.
